



E.I.

Deliberazione  
del Commissario ad Acta

N. 3 del 31/01/2024

# *Città di Modica*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art 194 lett. a) del d.lgs 267 del 2000 del D.I. del Tribunale di Ragusa n. 582 del 2019, della Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1490 del 2022 e della Sentenza del Tar Sez. staccata Catania n. 3317 del 2023**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13:00 il Commissario ad Acta, *dott.ssa* Torella Loredana Segretario generale pro-tempore del Comune di Ispica, con l'assistenza del Vice Segretario Generale dott. Rosario Caccamo, che opera con i poteri conferitigli con ordinanza n. 3317/2023 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione terza), insediatosi in tali funzioni in data 09.01.2024, *attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, adotta il seguente provvedimento:*

CHE l'Associazione Distretto Turistico dc gli Iblei, in data 4.3.2019, ha presentato dinnanzi al Tribunale di Ragusa un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere dal Comune di Modica, quale socio della medesima Associazione, il versamento delle quote previste dall'art 13 dell'atto costitutivo;

CHE precisamente dal ricorrente è stato richiesto al Comune di Modica il versamento delle quote dal 2013 alla data di deposito del decreto ingiuntivo;

CHE il Tribunale di Ragusa in data 19.3.2019 ha ingiunto al Comune di Modica di pagare immediatamente in favore dell'Associazione Distretto turistico degli Iblei la somma di €. 49.489,20 oltre gli interessi legali decorrenti dai rispettivi termini di scadenza fino al saldo effettivo oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre spese, diritti ed onorari quantificati in €. 1.305,00 per compensi professionali, €. 286,00 per spese oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario ex art 2 D.M. 55/2014, *autorizzando la provvisoria esecuzione;* (all.1)

CHE a seguito di opposizione al D.I. n. 582 del 2019, con sentenza n. 1490 del 26.10.2022 il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di Modica condannando quest'ultimo al pagamento in favore dell'Associazione Turistico degli Iblei delle spese di lite liquidate in €. 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge; (all.2)

CHE in data 4.4.2019 il ricorrente ha notificato il D.I. munito di formula esecutiva;

CHE in data 27.7.2023 l'Associazione Distretto turistico degli Iblei ha notificato a mezzo pec al Comune di Modica il ricorso ex art 112 e ss c.p.c. per l'ottemperanza del D.I. n. 582 del 2019 e della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1490 del 2022 non appellata e ormai passata in giudicato; (all.3)

CHE il Comune di Modica sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

CHE con sentenza n. 3317 del 2023 il Tar Catania sez terza ha accolto il ricorso per ottemperanza presentato dall'Associazione Distretto turistico degli Iblei, ordinando al Comune di Modica di dare ottemperanza al titolo esecutivo, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte se anteriore della sentenza, nominando quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ispica, il quale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza del Comune, deve compiere gli atti necessari al pagamento con onere a carico del Comune di Modica; (all.4)

CHE con la medesima sentenza, emessa all'esito del giudizio di ottemperanza instaurato il Comune di Modica, è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore;

VISTA la pec dell'8.1.2024 (all.5) con cui il difensore dell'Associazione Distretto turistico degli Iblei, avv.to Sallemi Sebastiano, ha comunicato al Commissario ad acta la persistenza dell'inadempimento da parte del Comune di Modica all'esecuzione dei pagamenti dovuti in forza dei titoli esecutivi sopra citati;

CHE pertanto in data 9.1.2024 il Commissario ad acta *dott.ssa* Torella Loredana si è insediata al Comune di Modica (all. 6) prendendo atto che la somma dovuta all'Associazione Distretto Turistico degli Iblei non è presente tra i

residui passivi dell'Ente e che pertanto è necessario attivare la procedura per addvenire al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi degli artt 193 e ss. del tuel;

PRESO ATTO che la procura alle liti rilasciata dall'Associazione Distretto turistico degli Iblei all'avv.to Sallemi Sebastiano per il giudizio di ottemperanza, conferisce al nominato procuratore ogni più ampio potere tra cui quello di incassare;

VISTO il conteggio trasmesso dall'avv.to Sallemi Sebastiano contenente la specifica delle somme dovute (all. 7);

VERIFICATI gli importi comunicati e ritenuto di poter riconoscere:

€. 49.489,20 per sorte capitale;

€. 5.257,47 a titolo di interessi legali su sorte capitale dalla data del dovuto al 5.1.2024;

€. 2.190,15 per compensi e spese vive inclusi accessori liquidati nel decreto ingiuntivo n. 582 del 2019;

€. 11,41 spese notifica decreto ingiuntivo;

€. 499,00 spese registrazione del decreto ingiuntivo;

€. 300,00 a titolo di contributo unificato ricorso Tar;

€. 391,85 a titolo di penalità di mora liquidata con la sentenza del Tar Catania n. 3317 del 2023;

€. 2.918,00 per spese liquidate nella sentenza del Tar n. 3317 del 2023, inclusi accessori;

per un totale di € 61.057,08;

RITENUTO di non dover riconoscere la somma di € 400,00 richiesta dall'avv.to Sallemi Sebastiano a titolo di compenso fase introduttiva esecuzione ex D.M. 55/2014 in quanto il compenso per detta fase è già incluso nei 2.000,00 euro di compensi liquidati dal Tar Catania con la sentenza n. 3317 del 2023;

PRESO ATTO della pec trasmessa al Commissario ad acta dal Distretto turistico degli Iblei del 14 gennaio 2024 con la quale il Direttore generale arc v. Palazzolo ha comunicato che il medesimo distretto non è soggetto ad iva e che gestisce la stessa senza alcuna possibilità di recupero (all. 8);

VISTO l'art. 194 del TUEL con il quale si dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;

RILEVATO che:

- 1) per il finanziamento della spesa possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- 2) nel caso in cui non possa provvedersi con le modalità di cui al precedente punto 1 è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- 3) per il ripristino degli equilibri di bilancio possono essere modificate, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'ente;
- 4) il pagamento mediante piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, deve essere convenuto con i creditori;
- 5) per il finanziamento delle spese suddette ove non sia possibile documentalmente provvedere con le modalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, l'ente può far ricorso a mutui – nei limiti delle tipologie di spesa d'investimento indicate nell'art. 3, commi 18 e 19 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004) che ha rimodulato le categorie di spesa da considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilità con il ricorso all'indebitamento – motivando dettagliatamente, nella delibera, l'impossibilità di utilizzare altre risorse;
- 6) in presenza di piani di rateizzazioni con durata superiore a tre anni finanziari è possibile garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO che il difensore di parte creditrice, con pec dell'8.1.2024 ha invitato il Commissario ad acta a svolgere tutta l'attività necessaria affinché venga interamente soddisfatto il credito vantato dal ricorrente entro e non oltre i termini assegnati dal Tar Catania;

RITENUTO di dover impegnare già in questa fase le spese per il compenso e spese che dovranno essere corrisposte al Commissario ad acta in forza del D.P.R. 115 del 2000 e del D.P.R. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che possono essere preventivamente quantificate in €. 3.500,00;

RITENUTO che per l'eccezionalità della situazione che si è determinata, delle motivazioni che ne sono state la causa e dell'accertata utilità ed arricchimento per l'ente dall'aver fatto parte dell'Associazione distretto turistico degli Iblei, si possa disporre la legittimazione del debito fuori bilancio ed il suo finanziamento ed impegno spesa:

sul bilancio del corrente esercizio che prevede le coperture finanziarie occorrenti imputando la spesa sui seguenti macroaggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità:

Codice Piano Finanziario	Cap.	Art.	Descrizione	Importo
01.11.1.110 Imp. 12/2024	11209	99	Somme di liquidare in favore dell'Associazione Distretto turistico degli Iblei	61.057,08
01.02.103 Imp. 13/2024	440	10	Compenso commissario ad acta	3.500,00
			TOTALE	64.557,08

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;(all.9)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio finanziario;

VISTA la copertura finanziaria;


### DELIBERA

- I. Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194 lett a) del tuel, derivanti dalle cause sinteticamente riassunte in premessa e dagli allegati alla presente proposta di delibera quali parti *integranti e sostanziali per la spesa complessiva di 64.557,8 di cui €.61.057,08 da riconoscere in favore dell'Associazione Distretto turistico degli Iblei ed €. 3.500,00 quale compenso presuntivo del Commissario ad acta nominato con sentenza del Tar Catania n. 3317 del 2023*;
- II. Di far fronte alla complessiva spesa di €. 64.557,08 mediante imputazione:
- sul bilancio del corrente esercizio che prevede le coperture finanziarie occorrenti imputando la spesa sui seguenti macroaggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità:

Codice Piano Finanziario	Cap.	Art.	Descrizione	Importo
01.11.1.110 Imp. 12/2024	11209	99	Somme di liquidare in favore dell'Associazione Distretto turistico degli Iblei	61.057,08...
01.02.103 Imp. 13/2024	440	10	Compenso commissario ad acta	3.500,00
			TOTALE	64.557,08

- II. Di dare mandato al Dirigente dell'area economico finanziaria e quindi di autorizzare il pagamento e l'emissione del mandato di pagamento per la somma di €. 64.557,08 direttamente in favore dell'avv.to Sebastiano Sallemi, conformemente a quanto indicato nella procura alle liti rilasciata dall' Associazione Distretto turistico degli Iblei per il ricorso di ottemperanza, alle coordinate bancarie dallo stesso legale comunicate ed indicate nell'all. 7, dandone comunicazione a parte creditrice;
- III. Di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

Il Commissario ad acta  
Dott.ssa Torella Loredana



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li 15/01/2024

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li 15/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt.

153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. <sup>11209/99</sup> 4401/10 del Bilancio 2024

IMP-12/2024 di €1057,08 e IMP-13/2024 di €3500,00


Modica, li 15/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



La presente proposta è approvata con deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 31 GEN, 2024

Il Vice Segretario Comunale



---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li 31/01/2024

Il Segretario Generale



Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 1 FEB, 2024 al 16 FEB, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li  
Il Segretario Generale

---

---

Comune di Modica  
N. Prot. 0017900 / 2019

V.L. 658  
08.04.2019

**TRIBUNALE DI RAGUSA**

Ricorso per ingiunzione ex artt. 633 e 642 c.p.c.

Data 05/04/2019  
Cat. 01 Cl. 03 Fasc. 03

UOR: AVVOCATURA  
ATTI LEGALIZI

Associazione Distretto Turistico degli Iblei (C.F.: 01451450884), con sede  
in Modica (Ragusa), viale del Fante n. 11, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, **Dott. Giovanni Occhipinti**, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo  
Giurdanella (C.F.: GRDCML61H22H163A; PEC:  
carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it; fax: 0956113110), con  
studio in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 103, Vittoria (RG) 97019, come da  
mandato versato nel fascicolo telematico depositato in cancelleria, ed  
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto nel medesimo studio

1  
Alors  
chiedere  
relazione  
ingente  
ho 08/04/19

**PREMESSO**

In data 11 giugno 2010, mediante atto di rogito (rep. n. 24639; n. 4403)  
sottoscritto da numerose istituzioni pubbliche territoriali ed organizzazioni  
private, veniva costituita l'Associazione Distretto Turistico degli Iblei,  
riconosciuta giuridicamente mediante apposito decreto assessoriale (D.A. n. 47,  
del 13 giugno 2012), al fine di attuare un sistema turistico integrato in conformità  
alla L.R. del 15 settembre 2005, n. 10 (cfr., doc. n. 1).

In forza dello statuto sociale, allegato al suddetto atto notarile, gli associati, ai  
sensi dell'art. 6, sono obbligati "a contribuire alla realizzazione degli scopi  
sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli  
organi statutari" ed inoltre "sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali  
nella misura che sarà stabilita dal Comitato Direttivo di anno in anno" (cfr., doc.  
n. 1, pagg. 32 e 33).

In virtù del successivo art. 13 del suddetto statuto, i contributi dei soci, quale  
fonte patrimoniale dell'Associazione distrettuale, devono essere versati sotto  
forma di quote entro il 31 dicembre di ogni anno (cfr., doc. 1, pag. n. 46).

Nello specifico, è di competenza del Comitato Direttivo dell'associazione fissare  
con cadenza annuale l'importo della singola quota sociale, corrispondente ad  
euro 8.248.20 per l'Ente debitore; inoltre, dalla delibera n. 5 del 10 aprile 2012  
del Comitato (relativa all'esercizio dell'anno 2013) sino al rendiconto dell'anno  
2018, l'importo della quota per il Comune è rimasto immutato.

Dunque, dall'anno 2013 sino ad oggi il Comune di Modica, in qualità di socio  
fondatore, non ha mai provveduto al pagamento delle relative quote associative

R

\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'Associazione Distretto Turistico degli Iblei, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale, Giudice designando, affinché, visti gli artt. 633 e ss. e 642 c.p.c., stante la certezza e la liquidità del credito, Voglia ingiungere al **Comune di Modica**, con sede legale a Modica (RG), Piazza Principe di Napoli, P.I.: 00175500883, in persona del Sindaco pro-tempore, di adempiere nell'interesse dell'odierna ricorrente immediatamente e senza dilazione, al pagamento della somma di euro 49.489,20, oltre interessi legali decorrenti dai rispettivi termini di scadenza fino al saldo effettivo ed oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge, oltre successive occorrenze. Si chiede inoltre di munire l'emittendo decreto della formula di provvisoria esecuzione, trattandosi di somma ammessa dall'odierno debitore e mai contestata e per la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo e fissando il termine di giorni 40 ai soli fini di una eventuale opposizione.

Si allegano e si producono:

- 1) Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione Distretto Turistico degli Iblei del 11.06.2010;
- 2) Ricevuta n. 8 del 20.03.2013;
- 3) Ricevuta n. 18 del 07.05.2014;
- 4) Ricevuta n. 18 del 29.06.2015;
- 5) Ricevuta n. 06 del 24.05.2016;
- 6) Ricevuta n. 19 del 05.05.2017;
- 7) Ricevuta n. 19 del 16.04.2018;
- 8) Proposta piano di rientro debito, n. 43/2017;
- 9) Solleciti di pagamento prot. nn. 17/2014, 15/2015, 271/2015 e 49/2016;
- 10) Delibera di recesso n. 106 del 20/11/2018;
- 11) Procura alle liti.

\*\*\*

Ai soli fini della determinazione del contributo unificato ai sensi del d.p.r. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il credito azionato con la

## PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **Dott. Giovanni Occhipinti**, c.f. CCHGNN72E03H1630, nato a Ragusa (RG) il 03/05/1972 e ivi residente in Via Schifani n. 9, in qualità di Presidente del Comitato Direttivo (eletto con verbale n. 17 del 23/01/2015) e legale rappresentante dell'**Associazione Distretto Turistico degli Iblei**, c.f. 01451450884, avente sede legale in Ragusa (RG), viale del Fante n. 11, delega l'**Avv. Carmelo Giurdanella**, (C.F.: GRDCML61H22H163A; PEC: [carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it), fax 0956113110), con studio in Vittoria (RG), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 103, a rappresentare e difendere l'**Associazione Distretto Turistico degli Iblei**, nel presente giudizio promosso nei confronti del Comune di Modica, avanti il Tribunale di Ragusa, in ogni fase, stato e grado, ivi compresa la fase dell'esecuzione, nonché nei procedimenti cautelari connessi, nella fase esecutiva e nel giudizio di opposizione in ogni grado. Conferisce allo stesso avvocato ogni e più ampia facoltà di legge, compresa, tra l'altro ed in particolare, quella di nominare altri procuratori, di farsi sostituire, di conciliare, transigere, rilasciare quietanze, chiamare in causa terzi e rinunciare agli atti.

Elegge domicilio in Vittoria, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 103, presso lo studio del difensore.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria e, in particolare, dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nei casi e nei modi espressamente previsti dal medesimo d.lgs. n. 28/2010, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiara inoltre di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del D.L. n. 132/2014.


Dichiara altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiara infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Ragusa, 4/3/2019


p. Associazione Distretto Turistico degli Iblei

Dott. Giovanni Occhipinti



Vera ed autentica

Avv. Carmelo Giurdanella



N. R.G. 1036/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA  
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Presidente del Tribunale.  
letto il ricorso per decreto ingiuntivo;  
esaminata la documentazione ad esso allegata;  
ritenuta la propria competenza;  
visti gli artt.633 ss. c.p.c.;  
considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza  
dilazione ex art. 642 c.p.c.:

**INGIUNGE**

a COMUNE DI MODICA (C.F. 00175500883).  
di pagare immediatamente in favore di ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI  
IBLEI (C.F. 01451450884).  
la somma di € 49.489,20 oltre agli interessi come richiesti e le spese relative alla  
presente procedura che liquida in € 1305,00 per compensi professionali ed € 286,00 per  
spese, oltre i.v.a.. c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M. n.55/2014;

**AUTORIZZA**

la provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo ed avverte COMUNE DI  
MODICA (C.F. 00175500883).  
che il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto è fissato ai soli  
effetti dell'opposizione.

Ragusa 19/03/2019

Il Presidente del Tribunale  
(Dott. Biagio Insacco)



# TRIBUNALE DI RAGUSA

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di

Aw. C. GIURBANELLA

Ragusa \_\_\_\_\_

F.to

REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Ragusa \_\_\_\_\_

F.to

E' copia conforme al suo originale esecutivo che si rilascia a richiesta di

Aw. C. GIURBANELLA

Ragusa \_\_\_\_\_

ALFONSO DI VITO  
Ditta Valentini

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Carmelo Giurdanella (c.f.: GRDCML61H22H163A; pec: carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it; fax: 095 3116110) iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania, quale difensore dell'Associazione **Distretto Turistico degli Iblei**, che rappresenta e difende come da mandato congiunto al ricorso per ingiunzione ed autenticato con firma digitale, io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Ragusa**, ho notificato il sopraesteso ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. n. 1036/2019), nonché procura speciale alle liti e decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 582/2019 emesso il 19/03/2019, unitamente a relativa attestazione di conformità, a:

- **Comune di Modica** (P.I. 00175500883), in persona del legale rappresentante, presso la sede sita in Modica (RG), Piazza Principe di Napoli, CAP 97015, ed ivi a mani.

del dipendente Frederico Di Stefano

incaricato di ricevere le notifiche **T O**

**MODICA** 05/04/2019

**GIORGIO SUDANO**  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
U.N.E.P. TRIBUNALE DI RAGUSA

Prot. n. 2969  
del 20/01/2023  
AG/31  
20.01.2023

Mopore  
x fase  
me 23/01/23

Sentenza n. 1490/2022 pubbl. il 31/10/2022

RG n. 2335/2019

Repert. n. 2232/2022 del 31/10/2022



**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
Sezione Civile

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore designato, dott. Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 2335/2019 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo";

*promossa da:*

COMUNE di MODICA, C.F. 00175500883, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Modica, Palazzo S. Domenico – piazza P.pe di Napoli n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Dell'Ali giusta procura acclusa all'atto di citazione e determina n. 1150 del 14.V.2019;

OPPONENTE

*contro:*

ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI, con sede in Ragusa, viale del Fante n. 11, P.IVA n. 01451450884, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vittoria (RG), alla Via Cavalieri di V.Veneto n. 103, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Giurdanella del Foro di Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura acclusa al ricorso per ingiunzione;

OPPOSTA

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14.VI.2022, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, previa assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:

COMUNE di MODICA:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:*

- *In via preliminare, accertare la nullità del decreto ingiuntivo per l'assenza del valido mandato da parte dell'assemblea ordinaria dei soci e/o l'inammissibilità e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;*

pagina 1 di 3



Sentenza n. 1490/2022 pubbl. il 31/10/2022

- in via subordinata, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo per gli altri motivi di cui in  
narrativa e con qualunque statuizione. RG n. 2335/2019  
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”. Repert. n. 2232/2022 del 31/10/2022

ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI:

“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:

- in via preliminare, rigettare l'eccezione sul difetto di potere di rappresentanza;  
- in via principale, rigettare l'opposizione e ogni altra domanda di parte attrice, per i motivi di cui in narrativa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del presente giudizio.”.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.V.2019 il COMUNE DI MODICA ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 582/2019 - nei suoi confronti emesso da questo Tribunale in data 19.III.2019, con clausola di p.e., su ricorso della ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI (d'ora in avanti anche solo l'ASSOCIAZIONE) e notificatogli il 05.IV.2019 -, a mezzo del quale gli si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 49.489,20, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, pretesa a titolo di quote associative annuali dovute e non corrisposte a far data dal 2013.

A sostegno della proposta opposizione il COMUNE DI MODICA ha eccepito: 1) preliminarmente, la nullità del d.i. opposto per difetto di *ius postulandi* in capo al procuratore costituito dell'ASSOCIAZIONE, la procura *ad litem* essendogli stata conferita dal legale rappresentante non autorizzato né dall'assemblea dei soci, né dal comitato direttivo, come prescritto dalle disposizioni statutarie; e 2) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria - peraltro quantificata in forza di delibere assunte in spregio delle modalità e delle tempistiche previste dallo statuto dell'ente -, l'ASSOCIAZIONE non avendo raggiunto né perseguito gli obiettivi statuari, ragione per la quale esso COMUNE aveva notificato alla stessa il proprio recesso dalla compagine, giusta delibera consiliare n. 106 del 20.XI.2018.

Costituitasi in lite, l'ASSOCIAZIONE ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome infondata, rappresentando e documentando la ratifica dell'operato del proprio legale rappresentante da parte del comitato direttivo, giusta delibera n. 40 dell'08.III.2019 che versava in atti.

Disattesa l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto, assegnati alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e ultimata la trattazione, la causa è stata infine assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.VI.2022, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.

Così compendiate l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, l'opposizione proposta dal COMUNE DI MODICA è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni già sinteticamente esposte nell'ordinanza reiettiva della invocata sospensione della p.e. del d.i. opposto del 24.IX.2019.

Va infatti innanzitutto ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità dell'impugnato provvedimento monitorio per difetto di valido conferimento dei poteri rappresentativi di cui all'art. 83 c.p.c. da parte del dott. Giovanni Occhipinti, incontestato presidente del comitato direttivo, al quale l'art. 11.2 dello statuto dell'ASSOCIAZIONE (in atti) assegna “la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE”. Premesso che la compagine opposta è stata costituita nella forma di associazione non riconosciuta (cfr. art. 1 dello statuto), che pertanto le questioni ordinamentali interne sono regolate ex art. 36 c.c. dagli accordi degli associati e che gli artt. 9.5 e 11.13 dello statuto riservano rispettivamente all'assemblea ordinaria dei soci la “deliberazione sulle questioni attinenti



alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione" e al comitato direttivo gli "affari di ordinaria amministrazione" (tra i quali ultimi rientra senza dubbio il recupero di quote sociali dovute dagli associati), va rilevato che a mezzo della richiamata delibera n. 40 dell'08.III.2019 il comitato direttivo dell'ASSOCIAZIONE, preso atto del recesso comunicato dal COMUNE DI MODICA e delle azioni legali intraprese dal presidente, ha deliberato di ratificare queste ultime, ivi espressamente inclusa l'ingiunzione opposta, dovendosi conseguentemente ritenere la sanatoria, ex art. 182, u.c., c.p.c., di ogni difetto di rappresentanza o di autorizzazione e il valido conferimento della procura *ad litem* da parte del dott. Giovanni Occhipinti; come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ogni autorizzazione afferente alla *legitimatio ad processum* (nella specie intervenuta nelle more dell'emissione del d.i. opposto) "può intervenire ed essere prodotta in causa anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione o per l'opposizione a decreto ingiuntivo, con efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza" (cfr. ex plurimis CASS. n. 3454/2007; CASS. n. 14459/2014; CASS. n. 18571/2015).

Parimenti infondata è l'eccezione di non debenza del credito monitorio, l'obbligazione trovando inequivoco fondamento negli artt. 6.7 e 13.4 dello statuto associativo, per i quali "gli associati sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali nella misura che sarà stabilita dal Comitato Direttivo di anno in anno", da versare "entro il 31 dicembre" (il mancato pagamento costituendo ex art. 7.4 lett. c) dello statuto causa di esclusione del socio) - e l'ASSOCIAZIONE avendo versato in atti la delibera n. 5 del 10.IV.2012 a mezzo della quale il comitato direttivo ha quantificato in € 8.248,20 - in applicazione di criterio uniforme basato sul prodotto tra il numero di abitanti rappresentati da ciascun associato e un coefficiente unitario di costo - la quota associativa annua dovuta dal COMUNE DI MODICA.

Posto dunque che l'obbligazione trova fondamento nella semplice partecipazione alla compagine - il deplorato omesso conseguimento degli obiettivi sociali essendo unicamente idoneo a fondare l'esercitato recesso - e attesi il riconosciuto mancato pagamento delle quote sociali per cui è causa a far data dal 2013 e la genericità della lamentata violazione delle non meglio chiarite prescrizioni statutarie in punto di liquidazione della dovuta quota annuale, la proposta opposizione va rigettata perché infondata, con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e alla modesta attività difensiva svolta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2335/2019 R.G, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;

rigetta l'opposizione proposta dal COMUNE DI MODICA avverso il decreto ingiuntivo n. 582/2019, da questo Tribunale nei suoi confronti emesso in data 19.III.2019 su ricorso dell'ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI;

condanna il COMUNE di MODICA al pagamento, in favore dell'ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Ragusa, oggi 26.X.2022.

IL GIUDICE  
dott. Antonietta Donzella



R.G. N. 2335/2019



## **TRIBUNALE DI RAGUSA**

**La sentenza estratta dal fascicolo telematico è copia conforme all'originale presente nel medesimo fascicolo che si rilascia a richiesta di:**

**AVV. SEBASTIANO SALLEMI n.q. di procuratore della Associazione distretto turistico degli Iblei in liquidazione**

**Ragusa, 16/01/2023**

**Il funzionario giudiziario  
Annamaria Occhino**

**REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DELLA LEGGE**

**COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.**

**Ragusa, 16/01/2023**

**Il funzionario giudiziario  
Annamaria Occhino**

**Firmato digitalmente**

**PER UNIONE ALLA SENTENZA GIA' PRESENTE NEL FASCICOLO TELEMATICO**



Il sottoscritto avv. Sebastiano Sallemi (SLLSST60H23H163H), nella sua qualità di procuratore della **ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884), attesta che la presente copia della sentenza n. 1490/2022 resa dal Tribunale di Ragusa in data 26.10.2022, pubblicata il 30.10.2022 e spedita in forma esecutiva in data 16.01.2023 nel procedimento RG n. 2335/2019 è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

**Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che si intende azionare, ex art. 476, comma 1 c.p.c.-.**

Ragusa, 16.01.2023

avv. Sebastiano Sallemi

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

*Ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n° 53*

Il sottoscritto **avv. Sebastiano Sallemi** (SLLSST60H23H163H – PEC: [sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it](mailto:sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it)), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Ragusa, ai sensi della L. 53/94, quale difensore dell'**ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884), elett.te dom.ta presso il di lui studio in Ragusa, Via Roma n° 200,

**NOTIFICA**

l'allegata copia in forma esecutiva della sentenza n° 1490/2022, del 26.10.2022, pubblicata il 31.10.2022 del Tribunale di Ragusa a:

- **COMUNE DI MODICA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, sito in Modica (RG), Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, (P.IVA: 00175500883) – PEC: [protocollo.comune.modica@pec.it](mailto:protocollo.comune.modica@pec.it) - [avvocatura.comune.modica@pec.it](mailto:avvocatura.comune.modica@pec.it), rappresentata e difesa dall'**avv. Miriam Dell'Ali** (DLLMRM68S45F258K) del Foro di Ragusa, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi:

- [avv.m.dellali@pec.it](mailto:avv.m.dellali@pec.it) estratto dal registro REGINDE e consultabile dal sito [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it);
- [protocollo.comune.modica@pec.it](mailto:protocollo.comune.modica@pec.it) corrispondente al domicilio digitale dell'Ente indicato nel pubblico elenco IPA previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;
- [avvocatura.comune.modica@pec.it](mailto:avvocatura.comune.modica@pec.it), corrispondente al domicilio digitale dell'Ente indicato nel registro PPAA;

**DICHIARA**

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento promosso dall'**ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884), nei confronti del **COMUNE DI MODICA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, sito in Modica (RG), Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, (P.IVA: 00175500883) – PEC: [protocollo.comune.modica@pec.it](mailto:protocollo.comune.modica@pec.it) - [avvocatura.comune.modica@pec.it](mailto:avvocatura.comune.modica@pec.it), avanti il Tribunale di Ragusa ed iscritto al n° 2335/2019 R.G.;

**ATTESTA**

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012 come modificato dalla legge 114/2014, la copia informatica della sentenza n° 1490/2022, del 26.10.2022, pubblicata il 31.10.2022, del Tribunale di Ragusa, **munita di formula esecutiva il 16.01.2023** è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta copia. Attesto, infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- specifica di procuratore distrattario;
  - copia informatica per immagine della sentenza n° 1490/2022, del 26.10.2022, pubblicata il 31.10.2022 del Tribunale di Ragusa munita di formula esecutiva il 16.01.2023.
- Ragusa, li 18.01.2023

avv. Sebastiano Sallemi

### **SPECIFICA DI PROCURATORE DISTRATTARIO**

- € 4.000,00 compensi liquidati in sentenza;
  - € 200,00 costo registrazione sentenza;
  - € 600,00 rimborso forfettario 15% ex DM 55/14;
  - € 184,00 CPA 4%;
  - € 1.052,48 IVA 22%;
  - € **6.036,48 TOTALE**, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
- Ragusa, 18.01.2023

avv. Sebastiano Sallemi

**Il pagamento dovrà essere eseguito alle seguenti coordinate bancarie: CREDEM – Sede di Ragusa Coord. IBAN: IT88P0303217000010000005337.**

Prot. N° 39428  
del 8/8/2023

442 Ag  
08/08/2023

Fasc. Costituz.  
Avv. Dell'Al. **3**  
P. Rando  
09/08/2023

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**

**SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

**RICORSO PER OTTEMPERANZA**

X Ass.ue

ex artt. 112 e ss. c.p.a.

**L'ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884), rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'avv. **Sebastiano Sallemi** (SLLSST60H23H163H), elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale in Ragusa, Via Roma n° 200, il quale dichiara di voler ricevere ogni atto e/o comunicazione inerente il presente procedimento alle utenze fax n° 0932/247318 e/o pec: [sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it](mailto:sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it), **Ricorrente**

**CONTRO**

**COMUNE DI MODICA** (P. IVA n° 00175500883) in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città; **Amministrazione resistente**

**PER L'OTTEMPERANZA**

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 582/2019 del Tribunale di Ragusa (doc.1), emesso il 19.3.2019, con il quale il Comune di Modica è stato condannato al pagamento della somma di "€ 49.489,20 oltre interessi come richiesti e le spese relative alla presente procedura che liquida in € 1.305,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese, oltre iva e rimborso spese forfettarie", opposto in seno al giudizio n. 2335/2019 del Tribunale di Ragusa e confermato integralmente con sentenza n. 1490/22 (doc.2) non appellata e passata in giudicato.

\*\*\*\*\*

In data 5.4.2019 si procedeva alla notifica del summenzionato titolo, oramai passato in giudicato, munito di formula esecutiva il 4.4.2019 (cfr. doc. 1).

Ad oggi, tuttavia, nonostante sia vanamente decorso il termine di 120 giorni previsti dalla legge per l'adempimento spontaneo dell'Ente di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669,

convertito nella legge n. 30/1997, persiste l'inadempimento di parte resistente rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo.

Appare, pertanto, palese l'interesse ad agire ai fini dell'adozione di ogni misura utile ed idonea ad assicurare l'integrale esecuzione del giudicato nascente dal titolo esecutivo, con conseguente riconoscimento ed esecuzione del titolo portato dal menzionato decreto.

Nelle more, poi, stante la perdurante inosservanza del titolo e ricorrendone i presupposti, si chiede l'esecuzione entro il termine di quindici giorni, con contestuale nomina – sin da ora - di un commissario *ad acta* che intervenga in sostituzione dell'amministrazione allo spirare di detto termine.

A tal fine, si precisa che in ragione del notevole lasso di tempo intercorso e dato atto dell'inerzia dell'ente, sussistono i presupposti *ex art. 114, comma 4, lettera E) c.p.a.* secondo cui in caso di accoglimento del ricorso *"il giudice [...] se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"*.

In tal senso si richiama quanto disposto sul punto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha ritenuto che, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, *"la comminatoria delle penali di mora di cui all'art.114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art.113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria, dando conseguentemente pieno e definitivo ingresso all'istituto dell'"astrainte" – quale penali di mora nei confronti dell'intimata Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva - nell'esecuzione del giudicato per adempimento delle obbligazioni pecuniarie come quella di cui alla presente causa"* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen. 25.06.14, n.15; Tar Lazio, Sez. I, 24.10.12, n.8748; Cons. Stato, Sez. V, 14.5.12, n.2744).

Per l'effetto, la liquidazione può essere, in via generale, effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell'*"interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali"*; detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere indicorriposta a titolo di penali di mora, a carico dell'inadempiente Amministrazione.

Tale indennità dovrà applicarsi a far tempo dalla notificazione del titolo ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, CORNAME DI MODICV - BPOF 0032458 90J 08\08\5053 17F I CJ 3 E520 3 21.9.15, n. 4414) e fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario *ad acta*.

Tutto ciò premesso l'odierna esponente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che

**PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE  
SICILIANA, SEDE DI CATANIA,**

*contrariis reiectis,*

-in via preliminare, di voler dichiarare l'inottemperanza **COMUNE DI MODICA** (P. IVA n° 00175500883) in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città; contestualmente ordinare allo stesso il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 582/2019 del Tribunale di Ragusa (cfr. **doc.1**), emesso il 19.3.2019, con il quale il Comune di Modica è stato condannato al pagamento della somma di "€ 49.489,20 oltre interessi come richiesti e le spese relative alla presente procedura che liquida in € 1.305,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese, oltre iva e rimborso spese forfettarie", opposto in seno al giudizio n. 2335/2019 del Tribunale di Ragusa e confermato integralmente con sentenza n. 1490/22 (cfr. **doc.2**) non appellata e passata in giudicato.

-di voler nominare nell'ipotesi di persistente inerzia da parte dell'Amministrazione un Commissario *ad acta* affinché vi provveda in sostituzione dell'Ente;

- di voler fissare una ulteriore somma di denaro a carico dell'Amministrazione per l'inadempimento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

-di voler condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini della corresponsione del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di € 300,00.

Si allegano:

1) decreto ingiuntivo n. 582/2019 del Tribunale di Ragusa;

2) sentenza n. 1490/22 del Tribunale di Ragusa;

3) Procura alle liti.

Ragusa, 26.7.2023

avv. Sebastiano Sallemi

### PROCURA ALLE LITI

La ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884), delega l'Avv. Sebastiano Sallemi (C.F.: SLLSST60H23H163H), del foro di Ragusa, a rappresentarla e difenderla, nel presente procedimento, nella fase di urgenza e/o di merito e nei successivi giudizi di opposizione, appello ed esecuzione.

A tal effetto conferisce al nominato Procuratore ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare e/o transigere anche stragiudizialmente la lite, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, riassumere, reclamare ordinanze, resistere ad interventi, intervenire, proporre querela di falso, proporre nuove domande e domanda riconvenzionale, farsi sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi, richiedere sequestri ed eseguirli, presentare istanza di fallimento ed esperire ogni altra attività, ancorché stragiudiziale, ritenuta necessaria, con promessa di rato e valido, acconsentendo, altresì, informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati a me relativi, ai sensi del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili, ed alle comunicazioni a terzi esterni che saranno ritenute opportune.

Ragusa, 24.7.2023

ASSOCIAZIONE DISTRETTO  
TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione

Vera ed autentica la firma

avv. Sebastiano Sallemi

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Sebastiano Sallemi dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

*RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA*

*Ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n° 53*

Il sottoscritto avv. Sebastiano Sallemi (SLLSST60H23H163H), con studio in Ragusa via Roma n. 200, nella qualità di difensore di **ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884)

**NOTIFICO**

Ad ogni effetto di legge originale informatico da me firmato digitalmente del ricorso per ottemperanza nonché procura alle liti a me rilasciata da **ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884), originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 n° 5 del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013 a: **COMUNE DI MODICA** (P. IVA n° 00175500883) in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città – trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: protocollo.comune.modica@pec.it estratto dal registro IPA;

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- ricorso per ottemperanza;
- procura alle liti.

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi della vigente normativa, io sottoscritto avv. Sebastiano Sallemi, del foro di Ragusa, attesto che il ricorso e la procura *ad litem*, di cui sopra, sono conformi agli originali cartacei in mio possesso da cui sono stati estratti.

COMUNE DI MODICA - BLOCCO 0038438 997 0810815053 174 I CT 3 1990 3

Ragusa, 26.7.2023

avv. Sebastiano Sallemi

**protocollo.comune.modica@pec.it**

---

**Da:** sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it  
**Inviato:** giovedì 27 luglio 2023 09:33  
**A:** protocollo.comune.modica@pec.it  
**Oggetto:** Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** PROCURA\_ALLE\_LITI.pdf; PROCURA\_ALLE\_LITI.pdf.p7m; RELATA.pdf;  
RELATA.pdf.p7m; RICORSO\_PER\_OTTEMPERANZA.pdf;  
RICORSO\_PER\_OTTEMPERANZA.pdf.p7m

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.  
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>




Privo di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

4

Pubblicato il 09/11/2023

N. 03317/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 01431/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2023, proposto dall'”Associazione distretto turistico degli Iblei” in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

Comune di Modica, non costituito in giudizio;

***per l'ottemperanza***

al decreto ingiuntivo n. 582/2019 del Tribunale di Ragusa, confermato con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1490 del 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023, il Presidente Aurora

Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, l'odierna istante ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della somma ivi indicata, nonché la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di *astreinte*, vinte le spese, con distrazione.

L'Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio dell'8 novembre 2023, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che la ricorrente ha ritualmente proposto il presente giudizio e che il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tutt'ora non integralmente eseguito dal Comune.

È, inoltre, documentata la notifica del decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, alla pec del Comune in data 27 luglio 2023, con decorso del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l'ottemperanza.

Pertanto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo del Comune di Modica di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente – ove ancora non avvenuto - delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ispica, con facoltà di delega dei relativi incumbenti a un dirigente o un funzionario da lui individuato, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; con onere a carico del

## Comune di Modica.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. m.115/2002, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendo tutti i presupposti indicati dal citato art. 114, co. 4.

Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti a ciascuno dei ricorrenti, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l'insediamento del Commissario *ad acta*.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al Comune di Modica di dare ottemperanza al titolo esecutivo indicato in epigrafe.

Dispone l'intervento sostitutivo di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Modica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, con distrazione al procuratore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente, Estensore

Daniele Profili, Referendario

Francesco Fichera, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Aurora Lento**

**IL SEGRETARIO**

**protocollo.comune.modica@pec.it**

---

**Da:** invio\_avvisi1@pec.ga-cert.it  
**Inviato:** giovedì 9 novembre 2023 16:38  
**A:** protocollo.comune.modica@pec.it  
**Oggetto:** Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso 202301431 COD#tarct2023111827198\_1  
**Allegati:** Avv015\_202301431\_2023111827198.pdf; 202303317\_01.pdf

Questo messaggio e' generato automaticamente. Si prega di non rispondere.

I: ASS. DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI / COMUNE DI MODICA (sentenza TAR n. 3317/2023 - r.g. 1431/2023 - ns.rif. 3722022/4) 5

Da **sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it**  
<sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it>  
A **loredanatorella@pec.it** <loredanatorella@pec.it>  
Data lunedì 8 gennaio 2024 - 12:58

Gent.le Dott.ssa Loredana Torella,  
si fa seguito a quanto in trascinamento per confermare che ad oggi persiste l'inadempimento dell'Ente.  
La prego pertanto di dar seguito alle sue attività, secondo quanto meglio specificato in trascinamento.  
Nel ringraziare si porgono  
Distinti saluti

Avv. Sebastiano Sallemi

Da: **sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it** <sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it>  
Inviato: venerdì 5 gennaio 2024 17:04  
A: 'loredanatorella@pec.it' <loredanatorella@pec.it>  
Cc: 'segretario.comune.modica@pec.it' <segretario.comune.modica@pec.it>  
Oggetto: ASS. DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI / COMUNE DI MODICA (sentenza TAR n. 3317/2023 - r.g. 1431/2023 - ns.rif. 3722022/4)

Gent.le Dott.ssa Loredana Torella,  
con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito ai recenti intercorsi, formulo la presente in nome e per conto dell'**ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884) per rappresentare che con la sentenza emarginata in oggetto il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dalla mia assistita **ordinando al Comune di Modica di dare esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 582/2019 del Tribunale di Ragusa entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza d'ottemperanza nei confronti del Comune di Modica, avvenuta ad opera della segreteria del TAR il 9.11.2023.**

Orbene, con la citata sentenza il TAR ha disposto *"per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ispica, con facoltà di delega dei relativi incumbenti a un dirigente o un funzionario da lui individuato, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; con onere a carico del Comune di Modica"*.

PROT. N. 1418

09 GEN. 2024

**COMUNE DI MODICA**  
**COMMISSARIO AD ACTA**

OGGETTO: SENTENZA TAR CATANIA SEZIONE TERZA N. 3317 DEL 2023

Dott.ssa Torella Loredana n.q. di Segretario del Comune di Ispica, giusta nomina con la sentenza in oggetto indicata, in data odierna 9.1.2023 si insedia presso il Comune di Modica.

Sono presenti il Vice Segretario dott Rosario Caccamo

Il Dirigente del settore finanziario dott ssa Maria Di Martino

Il commissario ad acta fa presente di aver ricevuto in data 8.1.2024 la pec a firma dell'avv.to Sallemi Sebastiano, difensore dell'Associazione Distretto turistico degli Iblei, che il Comune di Modica entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza in oggetto indicata, non si è conformato al giudicato.

Pertanto in data odierna si insedia formalmente al fine di darvi esecuzione.

Il Commissario ad acta ha già trasmesso al Comune di Modica con pec del 8.1.2024, la complessiva somma richiesta dall'avv.to Sallemi Sebastiano.

Lo stesso si riserva di effettuare delle verifiche del quantum effettivamente dovuto rilevando dubbia la voce di €. 400,00 euro richiesta quale compenso fase introduttiva esecuzione ex Dm 55/2014, già ricompresa nel compenso di € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge liquidati con la sentenza n. 3317 del 2023.

Il Comune di Modica è in possesso della notula a firma dell'avv.to Sallemi giusta pec del 5.1.2024.

Il Resp.le del servizio finanziario, il Vicesegretario ed il Commissario ad acta concordano che quest'ultima farà pervenire la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio atteso che la somma richiesta da parte creditrice, non presenta residui passivi in bilancio, che adotterà una volta acquisiti i pareri tecnico, contabile, di copertura finanziaria e del Collegio dei Revisori dei Conti. Previa verifica del contenuto della proposta i presenti si impegnano a rilasciare i pareri di rispettiva competenza e a trasmettere il provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti.

I Dirigenti del Comune di Modica oggi presenti daranno comunicazione al Commissario ad acta dell'andamento dell'iter istruttorio, al fine di concordare un ultimo accesso per l'adozione della relativa proposta di delibera di riconoscimento del debito

L.C.S.

Il Commissario ad acta  
Dott.ssa *Torella Loredana*

Il Vice Segretario  
dott *Rosario Caccamo*

Il Dirigente del settore finanziario  
dott ssa *Maria Di Martino*

**Fw:ASS. DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI / COMUNE DI MODICA**  
(sentenza TAR n. 3317/2023 - r.g. 1431/2023 - ns.rif. 3722022/4)

Da **segretario.comune.modica@pec.it** <segretario.comune.modica@pec.it>  
A **Ornella Vilardo** <ornella.vilardo@comune.modica.rg.it>  
Data sabato 6 gennaio 2024 - 18:53

Da sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it  
A loredanatorella@pec.it  
Cc segretario.comune.modica@pec.it  
Data Fri, 5 Jan 2024 17:04:25 +0100  
Oggetto ASS. DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI / COMUNE DI MODICA (sentenza TAR n. 3317/2023 - r.g. 1431/2023 - ns.rif. 3722022/4)

Gent.le Dott.ssa Loredana Torella,

con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito ai recenti intercorsi, formulo la presente in nome e per conto dell'**ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott. GIOVANNI OCCHIPINTI nato a Ragusa il 03.05.1972, con sede in Ragusa (RG), Viale del Fante n. 11 (P.IVA: 01451450884) per rappresentare che con la sentenza emarginata in oggetto il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dalla mia assistita **ordinando al Comune di Modica di dare esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 582/2019 del Tribunale di Ragusa entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza d'ottemperanza nei confronti del Comune di Modica, avvenuta ad opera della segreteria del TAR il 9.11.2023.**

Orbene, con la citata sentenza il TAR ha disposto "*per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ispica, con facoltà di delega dei relativi incumbenti a un dirigente o un funzionario da lui individuato, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento; con onere a carico del Comune di Modica*".

Considerato che il termine assegnato al Comune verrà a scadere il prossimo **8.1.2024**, in mancanza di adempimento spontaneo, si chiede sin d'ora al Commissario *ad acta* di voler provvedere in sostituzione dell'Ente nell'ulteriore termine di sessanta

giorni.

A tal proposito l'8.1.2024 si darà conferma al Commissario della protrazione dell'eventuale inadempimento del Comune e, da quel momento, decorrerà il termine per l'intervento sostitutivo, come disposto

nella sentenza del TAR.

Si riporta per completezza il *quantum* complessivo che il Comune in indirizzo, o il Commissario *ad acta* in caso di ulteriore inerzia dell'Ente, dovrà provvedere a liquidare, distinto secondo le seguenti causali:

- € 49.489,20 sorte capitale;
- € 5.257,47 interessi legali su sorte dal dovuto al 5.1.2024;
- € 1.591,00 spese liquidate con decreto ingiuntivo n. 582/2019 del Tribunale di Ragusa;
- € 11,41 costo notifica decreto ingiuntivo;
- € 499,00 costo registrazione decreto ingiuntivo;
- € 400,00 compenso fase introduttiva esecuzione ex D.M. 55/14;
- € 300,00 contributo unificato ricorso TAR;
- € 379,65 penalità di mora liquidata in sentenza d'ottemperanza sulla sorte capitale dal 9.11.2023 all'8.1.2024;
- € 12,20 penalità di mora liquidata in sentenza d'ottemperanza sulla spese del decreto ingiuntivo dal 9.11.2023 all'8.1.2024;
- € 2.000,00 compensi liquidati con sentenza d'ottemperanza;
- € 555,75 rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/14;
- € 170,43 CPA 4%;
- € 974,85 IVA 22%
- € 61.640,96 TOTALE oltre interessi maturati dal 9.1.2024 al soddisfo.

Il pagamento dell'importo sopra specificato dovrà essere effettuato sul conto corrente rispondente alle seguenti coordinate IBAN del conto intestato allo scrivente procuratore, come da mandato all'incasso in calce al ricorso per ottemperanza che si allega: - IT 88 P 03032 17000 01000 0005337 - conto CREDEM.

Si coglie l'occasione per rappresentare al Commissario *ad acta* che in data odierna è pervenuta una PEC da parte del Segretario Generale del Comune di Modica, dott. Giampiero Bella, con cui si chiede una proroga per l'adempimento spontaneo.

Lo scrivente ritiene che una proroga comporterebbe aggravii tanto per l'Ente quanto per la parte creditrice, che attende di soddisfare il proprio credito ormai da tempo.

Si chiede pertanto al Commissario ad acta, anche in un'ottica di collaborazione e di reciproca buona fede con l'Amministrazione, di mediare per quanto possibile con l'Ente ma di svolgere al contempo l'attività necessaria e più opportuna affinché si addivenga -entro termini ragionevoli e, comunque, non eccedenti quelli complessivamente assegnati dal TAR- al soddisfacimento integrale del credito vantato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore confronto e chiarimento e si coglie l'occasione per porgere

Distinti saluti.

Avv. Sebastiano Sallemi

---

sentenza TAR.pdf

DI n. 582-19.pdf

ricorso ottemperanza ass. distretto turistico.pdf

A.S.

**Re: Re:esecuzione decreto ingiuntivo comune Modica 582 del 2019**

**Da** loredanatorella@pec.it <loredanatorella@pec.it>  
**A** distrettodegliiblei <distrettodegliiblei@pec.it>  
**Data** domenica 14 gennaio 2024 - 10:55

Direttore mi scusi quindi quando pagate una fattura con iva, avete possibilita di portare l' iva in detrazione, avete la possibilita' di scaricarla?

Il giorno dom 14 gen 2024 alle 10:50 distrettodegliiblei <distrettodegliiblei@pec.it> ha scritto:

gentile dott.ssa Torella,  
la presente per confermare che l'Associazione Distretto Turistico degli Iblei non è soggetto ad IVA.  
Il Codice Fiscale del Distretto è il seguente:  
**01451450884**  
Trova in calce miei contatti telefonici per ogni evenienza.  
in copia il presidente del Comitato Direttivo, dott. Giovanni Occhipinti  
cordiali saluti

Ass. Distretto Turistico degli Iblei  
il Direttore Generale  
arch. V. Palazzolo  
(335-6786374)

Da "loredanatorella" loredanatorella@pec.it  
A distrettodegliiblei@pec.it  
Cc "sebastiano.sallemi" sebastiano.sallemi@avvragusa.legalmail.it  
Data Sun, 14 Jan 2024 08:01:51 +0100  
Oggetto esecuzione decreto ingiuntivo comune Modica 582 del 2019

Buongiorno sono il commissario ad acta nominato dal Tar per eseguire forzatamente quanto in oggetto.  
Chiedo rilascio attestazione se il distretto turistico della Iblei è soggetto ad iva ed il regime fiscale a cui è assoggettato. In particolare se assoggettato al regime forfettario iva o regime ordinario.  
Si prega di voler rispondere con urgenza al fine di poter depositare entro la prossima settimana la proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio presso la segreteria del Comune di Modica.  
Distinti saluti  
dott.ssa Torella Loredana

**Re: Re: Re:esecuzione decreto ingiuntivo comune Modica 582 del 2019**

Da **loredanatorella@pec.it** <loredanatorella@pec.it>  
A **distrettodegliiblei** <distrettodegliiblei@pec.it>  
Data domenica 14 gennaio 2024 - 11:04

Grazie dottore perfetto buona domenica

L.Torella

Il giorno dom 14 gen 2024 alle 11:02 distrettodegliiblei <distrettodegliiblei@pec.it> ha scritto:

buongiorno, il Distretto, non essendo assoggettato a IVA, gestisce la stessa come un costo senza alcuna possibilità di recupero.  
Non esiti a contattarmi telefonicamente per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.  
grazie

il DG arch V. Palazzolo

Da **loredanatorella@pec.it**  
A "distrettodegliiblei" distrettodegliiblei@pec.it  
Cc  
Data Sun, 14 Jan 2024 10:55:03 +0100 (CET)  
Oggetto Re: Re:esecuzione decreto ingiuntivo comune Modica 582 del 2019

Direttore mi scusi quindi quando pagate una fattura con iva, avete possibilita di portare l' iva in detrazione, avete la possibilita' di scaricarla?

Il giorno dom 14 gen 2024 alle 10:50 distrettodegliiblei <distrettodegliiblei@pec.it> ha scritto:

gentile dott.ssa Torella,  
la presente per confermare che l'Associazione Distretto Turistico degli Iblei non è soggetto ad IVA.  
Il Codice Fiscale del Distretto è il seguente:  
**01451450884**  
Trova in calce miei contatti telefonici per ogni evenienza.  
In copia il presidente del Comitato Direttivo, dott. Giovanni Occhipinti  
cordiali saluti

Ass. Distretto Turistico degli Iblei  
il Direttore Generale  
arch. V. Palazzolo  
(335-8786374)

Da "loredanatorella" loredanatorella@pec.it  
A distrettodegliiblei@pec.it  
Cc "sebastiano.sallemi" sebastiano.sallemi@avvragusa.logaimail.it  
Data Sun, 14 Jan 2024 08:01:51 +0100  
Oggetto esecuzione decreto ingiuntivo comune Modica 582 del 2019

Buongiorno sono il commissario ad acta nominato dal Tar per eseguire forzatamente quanto in oggetto.  
Chiedo rilascio attestazione se il distretto turistico della Iblei è soggetto ad iva ed il regime fiscale a cui è assoggettato. In particolare se assoggettato al regime forfettario iva o regime ordinario.  
Si prega di voler rispondere con urgenza al fine di poter depositare entro la prossima settimana la proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio presso la segreteria del Comune di Modica.  
Distinti saluti  
dott.ssa Torella Loredana



COMUNE DI MODICA  
Collegio dei Revisori dei Conti

9

Verbale n.47 del 22.01.2024

Il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 11,00 a seguito di convocazione telefonica da parte del Presidente, si è riunito in video conferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Modica, per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale prot. n. 3843 del 19/01/2024 trasmessa tramite pec in pari data avente per oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del dlgs 267/2000 del D.I. del Tribunale di Ragusa n. 1490 del 2022 e della sentenza del Tar Sez. staccata Catania n. 3317 del 2023."

Il Collegio,

Vista la proposta di deliberazione;

**PREMESSO,**

- che l'associazione Distretto Turistico degli Iblei, in data 04.03.2019, ha presentato dinanzi al Tribunale di Ragusa un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere dal Comune di Modica, quale socio della medesima associazione, il versamento delle quote previste dall'art. 13 dell'atto costitutivo;
- che il Tribunale di Ragusa in data 19.03.2019 ha ingiunto al Comune di Modica di pagare in favore dell'associazione Distretto turistico degli Iblei la somma di € 49.489,20 oltre gli interessi legali ricorrenti dai termini di scadenza fino al saldo effettivo oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre spese, diritti ed onorari quantificati in € 1.305,00 per compensi professionali, € 286,00 per spese oltre iva, cpa e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, autorizzando la provvisoria esecuzione;
- che a seguito di opposizione al D.I. n. 582 del 2019 con sentenza n. 1490 del 26.10.2022 il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione proposta dal comune di Modica condannando il comune al pagamento in favore dell'associazione turistica degli Iblei delle spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
- che in data 04.04.2019 il ricorrente ha notificato il D.I. minito di formula esecutiva e che in data 27.07.2023 l'associazione Distretto turistico degli Iblei ha notificato a mezzo pec al Comune di Modica il ricorso ex art. 112 e ss c.p.c. per l'ottemperanza del D.I. n. 582 del 2019 e della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1490 del 2022 non appellata e ormai passata in giudicato;
- che il Comune di Modica sebbene ritualmente intimato non si è costituito in giudizio;
- che con sentenza n. 3317 del 2023 il Tar di Catania sez. terza ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Comune di Modica di dare ottemperanza al titolo esecutivo, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica da parte se anteriore della sentenza, nominando quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ispica, il quale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte



COMUNE DI MODICA  
Collegio dei Revisori dei Conti

ricorrente della perdurante inottemperanza del Comune, deve compiere gli atti necessari al pagamento con onere a carico del Comune di Modica;

- Che in data 09.01.2024 il Commissario ad acta Dott.ssa Torella Loredana nominata con sentenza del Tar di Catania sezione terza n. 1431 del 2023 si è insediata al Comune di Modica prendendo atto che la somma dovuta all'associazione Distretto turistico degli Iblei non è presente tra i residui passivi dell'ente e che pertanto è necessario attivare la procedura per addivenire al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 ss del Tuel;

**CONSIDERATO** che il difensore di parte creditrice, con pec del 08.01.2024 ha invitato il Commissario ad acta a svolgere tutta l'attività necessaria affinché venga interamente soddisfatto il credito vantato dal ricorrente entro e non oltre i termini assegnati dal Tar Di Catania;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva ammonta ad euro **64.557,08** per come relazionato in premessa e come riportato nella scheda istruttoria allegata alla presente proposta di deliberazione, di cui € 61.057,08 somme da liquidare in favore dell'associazione Distretto turistico degli Iblei ed € 3.500,00 quale compenso presuntivo del Commissario ad acta nominato con sentenza del Tar Catania n. 3317 del 2023;

**DATO ATTO** che che il **debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000**, ammonta ad euro **64.557,08**, per come riportato nella proposta di deliberazione in oggetto e dichiarato dal Responsabile del settore Finanziario e che la somma di € **61.057,08 trova imputazione al cap. 11209/99 – imp. N. 12/2024 e la somma di € 3.500,00, al cap. 440/10 – imp. 13/2024** sul bilancio del corrente esercizio;

**RICHIAMATA** la necessità che saranno poste in essere dall'Ente tutte le azioni di merito ivi compresi l'impegno di spesa e la trasmissione della copia del provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti (in esecuzione del comma 5 dell'art. 23 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e della nota prot. n. 218 del 28/09/2016 della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia) nonché fermo restando la verifica di eventuali responsabilità di chi ha seguito la pratica.

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dai responsabili dei settori competenti, Il Collegio, dopo un'attenta istruttoria svolta sulla documentazione prodotta,

**ESPRIME**

limitatamente alle proprie competenze in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità **parere favorevole** al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, 1° comma, lettera a) del d.lgs. n°267/2000, del debito fuori bilancio di cui alla proposta in esame **nella misura complessiva di euro 64.557,08**; demandando al



**COMUNE DI MODICA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

responsabile di area finanziaria il rispetto dei principi contabili 4.2 e 4.3 del D.Lgs. 118/2011 e della normativa sul rispetto degli equilibri di bilancio.

**Il Collegio dei Revisori**

Dott. Francesco Faraci (\*)

Dott.ssa Annamaria Paparone (\*)

Dott. Francesco Callea (\*)

(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.